

**XIII COMMISSIONE PERMANENTE****(Agricoltura)****S O M M A R I O****SEDE CONSULTIVA:**

Sulla pubblicità dei lavori .....	167
Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019. Doc. LVII, n. 2-bis, Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	168
<b>ALLEGATO 1</b> ( <i>Parere della Relatrice approvato dalla Commissione</i> ) .....	179
Promozione del recupero dei rifiuti in mare e per l'economia circolare (« Legge Salvamare »). Nuovo testo C. 1939 Governo e abb. (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .	170

**SEDE REFERENTE:**

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura. C. 982 Gallinella e abb. ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	173
<b>ALLEGATO 2</b> ( <i>Ulteriore nuovo testo della proposta di legge C. 982 Gallinella elaborato dal Relatore</i> ) .....	182

**RISOLUZIONI:**

7-00168 Marzana: Iniziative a sostegno del settore agrumicolo nazionale ( <i>Seguito discussione e rinvio</i> ) .....	177
7-00237 Gadda: Iniziative a sostegno del settore agrumicolo nazionale ( <i>Discussione e rinvio</i> ) ..	177
Sui lavori della Commissione .....	178

**AUDIZIONI INFORMALI:**

Nell'ambito della discussione delle risoluzioni 7-00168 Marzana e 7-00237 Gadda, concernenti iniziative a sostegno del settore agrumicolo nazionale.	
Audizione di rappresentanti del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) .....	178
Audizione di rappresentanti dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) .	178
<b>AVVERTENZA</b> .....	178
<b>ERRATA CORRIGE</b> .....	178

**SEDE CONSULTIVA**

Mercoledì 9 ottobre 2019. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe L'Abbate.

**La seduta comincia alle 14.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che i gruppi M5S, PD e Italia Viva hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019.**

**Doc. LVII, n. 2-bis, Annesso e Allegati.**

(Parere alla V Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 ottobre 2019.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, ricorda che nella seduta di ieri la relatrice, onorevole Incerti, ha svolto la relazione introduttiva. Ricorda altresì che la Commissione è chiamata ad esprimersi sul documento in esame entro le ore 15 di oggi e che la relatrice ha inviato a tutti, per le vie brevi, la sua proposta di parere.

In sostituzione della relatrice, onorevole Incerti, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*).

Maria Cristina CARETTA (FDI) ritiene che lo stanziamento di risorse per il settore agricolo sia decisamente insufficiente e pertanto molto negativo. Sottolinea come nelle linee programmatiche del NADEF riguardanti l'agricoltura, venga esposto l'impegno di questo Governo per il sostegno dell'intero settore, ma come tale impegno non venga però parallelamente supportato, dimostrato e quindi tramutato in uno stanziamento di risorse sufficienti.

Ritiene, infatti, che i passi da fare e le problematiche da affrontare siano molteplici, e che per questo, obiettivi importanti come il miglioramento della qualità delle produzioni, la tutela ed il sostegno delle eccellenze italiane, il contrasto al caporalato, il rafforzamento delle filiere, la valorizzazione delle produzioni italiane, il sostegno delle imprese a conduzione giovanile e femminile e la gestione ed il contenimento delle emergenze agricole, necessitano di uno stanziamento di risorse adeguato. Osserva che, se l'intento del Governo, come si legge nella Nota di Aggiornamento, è quello di «rimettere

l'agricoltura e l'agroalimentare al centro delle scelte economiche e sociali del Paese», la prima mossa dovrebbe essere quella di prevedere ingenti e cospicue risorse. Evidenzia, infatti, che gli obiettivi sono molteplici e sono realizzabili solo attraverso un impegno reale e continuo; impegni come il potenziamento della filiera del Made in Italy, il contrasto alla concorrenza sleale che penalizza le aziende agricole virtuose e la gestione ed il contenimento di emergenze agricole come quelle legate alla Xylella, alla cimice asiatica ed ai danni da fauna selvatica, richiedono investimenti corposi e protratti nel tempo. Rammenta che il Ministro ha dichiarato questa mattina che è necessario fare una programmazione a lungo termine e non affrontare sempre e solo le emergenze.

Sottolinea, dunque, che, nonostante il suo gruppo apprezzi l'intento del Governo di rimettere al centro dell'agenda politica il settore agricolo e alimentare e di impegnarsi nel formulare un collegato alla manovra di bilancio dedicato all'agricoltura, cioè una vera e propria legge dedicata esclusivamente al futuro del settore, sia comunque insufficiente e decisamente inadeguato l'impiego di risorse per l'agricoltura italiana. Per questi motivi preannuncia il voto contrario di Fratelli d'Italia sulla proposta di parere della relatrice.

Lorenzo VIVIANI (LEGA) pur concordando su molti aspetti della proposta di parere predisposta dalla relatrice, sottolinea come nella Nota di aggiornamento al DEF non vi sia alcun accenno al turismo enogastronomico. Stigmatizza inoltre il fatto che dalle linee programmatiche espresse stamani dalla Ministra non si evincano elementi informativi dettagliati e precisi circa i tagli al settore agricolo, anche in riferimento ai sussidi.

Maurizio MARTINA (PD) rimarca la differenza, a suo avviso abissale, tra la strategia dell'attuale Esecutivo in materia di politiche agricole e quella del precedente Governo, che si è limitato ad adottare misure di carattere propagandistico,

tra le quali, ad esempio, quella dell'assegnazione di terreni a famiglie con almeno tre figli.

La Nota di aggiornamento in esame, a suo avviso, rappresenta un passaggio storico fondamentale in riferimento alla questione agroambientale, che viene posta al centro della strategia del Governo.

Evidenzia come tale strategia sia in grado di offrire adeguate soluzioni a questioni di drammatica attualità, che rischiano di sortire gravi effetti pregiudizievoli al settore agricolo, come l'aumento dei dazi annunciato dagli USA.

Guarda con favore, infine, allo sforzo dell'Esecutivo di porre al centro dell'attenzione dell'Unione europea tali problematiche, avviando un percorso di collaborazione con i Partner europei.

Preannuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo alla proposta di parere della relatrice.

Maria Chiara GADDA (IV) dichiara di apprezzare la strategia di politica economica del Governo, che in un quadro di scarsa crescita del PIL reale, che si attesterebbe nel 2020 allo 0,6 per cento, adotta misure dirette a sterilizzare gli aumenti dell'IVA, scongiurando in tal modo il rischio di pesanti effetti per i cittadini.

Ai colleghi del gruppo Lega ricorda la pesante eredità lasciata dal precedente Governo, a differenza del quale l'attuale Esecutivo non si limita a gestire le emergenze, ma ad impostare adeguate politiche strutturali, come è emerso dalle linee programmatiche esposte dalla Ministra Bellanova.

Nell'evidenziare che per la prima volta la Nota di aggiornamento al DEF sia in perfetta integrazione con gli obiettivi dell'Agenda 2030 in materia di politica ambientale, dichiara di condividere le osservazioni contenute nella proposta di parere predisposta dalla relatrice, nella quale si fa riferimento alle filiere agroalimentari, alla competitività del comparto agricolo, agli investimenti per la ricerca e l'innovazione in agricoltura.

Federico FORNARO (LEU) nel preannunciare il suo voto favorevole sulla pro-

posta di parere in esame, rammenta come, nel solco della tradizione della XIII Commissione, si sia sempre registrata convergenza e condivisione su alcuni temi fondamentali, al di là dell'appartenenza partitica. Auspica che tale *modus operandi* sia adottato anche per il futuro.

Richiamando l'attenzione sulla questione dei dazi doganali, che sortiscono un impatto significativo sul comparto agricolo, si augura che il sistema Paese sia in grado di reagire alle sfide globali.

Maria SPENA (FI), nel preannunciare il voto contrario del suo gruppo parlamentare sulla proposta di parere in esame, rammenta come la problematica della *Xylella fastidiosa* abbia distrutto un settore trainante per l'economia del Sud Italia e come la stessa rappresenti una costante emergenza che, dopo tanto tempo, non ha ancora trovato un'adeguata soluzione.

Ritiene che le strategie di politica agricola debbano prestare attenzione non solo alle eccellenze del settore, ma anche ai piccoli agricoltori, come, ad esempio, quelli del settore agrumicolo e i produttori del pomodoro Pachino in Sicilia, che rappresentano il « volano » dell'agricoltura nelle regioni Centro-Sud.

Ulteriori problematiche sulle quali ritiene di dover richiamare l'attenzione sono quelle dell'etichettatura non ingannevole sulla provenienza delle materie prime, del sostegno al reddito dei lavoratori impiegati nel settore agricolo, dell'aumento dei dazi doganali e della paventata riduzione dei sussidi delle agevolazioni fiscali relativa al gasolio agricolo.

Paolo PARENTELA (M5S), nel dichiarare il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice, ritiene condivisibili le linee di intervento contenute nella NADEF relativamente al comparto agricolo, con particolare riferimento agli interventi infrastrutturali, alle infrastrutture irrigue, al dissesto idrogeologico e all'agricoltura di precisione, per la quale si augura siano trovate adeguate risorse finanziarie nella prossima legge di bilancio.

Dichiara di condividere infine le osservazioni della relatrice, contenute nella proposta di parere che la Commissione si accinge a votare, richiamando in particolare l'attenzione sulla tutela del *made in Italy* a fronte dell'aumento dei dazi sul mercato statunitense.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni predisposta dalla relatrice (*vedi allegato 1*).

**Promozione del recupero dei rifiuti in mare e per l'economia circolare (« Legge Salvamare »).**

**Nuovo testo C. 1939 Governo e abb.**

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che la Commissione di merito intende votare il mandato al relatore nella seduta di domani, giovedì 10 ottobre, entro le ore 14 e che pertanto la Commissione dovrà esprimere il prescritto parere nella seduta già prevista per domani mattina alle ore 9.

Alberto MANCA (M5S), *relatore*, fa presente, in via preliminare, che la Commissione Agricoltura è chiamata a esprimere un parere, per le parti di competenza, alla Commissione Ambiente sul disegno di legge C. 1939: « Promozione del recupero dei rifiuti in mare e per l'economia circolare », nel testo risultante dall'approvazione degli emendamenti in sede referente. Rileva che, per effetto delle modifiche apportate al testo originario del disegno di legge, il provvedimento dovrebbe essere denominato più che « Legge Salvamare », « Legge salva acque », essendo stata estesa l'applicazione delle disposizioni in esso contenute anche alle acque interne.

Osserva, in via generale, che il disegno di legge in esame persegue l'obiettivo di contribuire al risanamento dell'ecosistema marino e alla promozione dell'economia

circolare, nonché alla sensibilizzazione della collettività per la diffusione di modelli comportamentali virtuosi rivolti alla prevenzione dell'abbandono dei rifiuti negli ecosistemi marini e alla corretta gestione degli stessi che ha assunto, infatti, le dimensioni di una sfida complessa e globale.

Fa presente che, come riportato nella relazione illustrativa, « considerato il ruolo chiave che i pescatori rivestono nell'attività di raccolta dei rifiuti durante le operazioni di pesca, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ritiene strategico agire in due direzioni: chiarire il quadro normativo di riferimento, evitando conseguenze sanzionatorie per i pescatori che effettuino la raccolta « accidentale » durante l'attività di pesca, e incentivare gli stessi al conferimento dei rifiuti pescati agli impianti portuali di raccolta; incrementare presso questi operatori (ma anche nella collettività) la consapevolezza della necessità di salvaguardare la pulizia dell'ambiente marino. A quest'ultimo fine, è necessario stimolare la partecipazione dei pescatori alla raccolta volontaria durante le proprie attività quotidiane e, al contempo, promuovere l'avvio di campagne di sensibilizzazione per incentivare l'attività di pulizia del mare ».

Premesso che nell'illustrare i contenuti del provvedimento, si soffermerà sulle sole disposizioni di diretto interesse della Commissione Agricoltura, osserva che l'articolo 1 individua la finalità dell'intervento normativo « nell'obiettivo di contribuire al risanamento dell'ecosistema marino e alla promozione dell'economia circolare, nonché alla sensibilizzazione della collettività per la diffusione di modelli comportamentali virtuosi rivolti alla prevenzione del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti negli ecosistemi marini e alla corretta gestione degli stessi ».

Il medesimo articolo 1 reca poi una serie di definizioni, tra le quali segnalo quelle di: « rifiuti accidentalmente pescati » (RAP), ossia i « rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune, dalle reti durante le operazioni di pesca e

quelli raccolti occasionalmente in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune con qualunque mezzo » (lett. *a*)); di « rifiuti volontariamente raccolti » (RVR) (lett. *b*)), di « campagna di pulizia del mare » (lett. *c*)), di « campagna di sensibilizzazione » (lett. *d*)), di « soggetto promotore della campagna di pulizia », di « imprenditore ittico », definito quale imprenditore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (lett. *f-bis*)), di « nave », definita un'imbarcazione di qualsiasi tipo destinata al trasporto per acqua, compresi i pescherecci, le imbarcazioni da diporto, gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili e le imbarcazioni galleggianti, e di « porto », definito « un luogo o un'area geografica cui siano state apporrate migliorie e aggiunte attrezzature progettate principalmente per consentire l'attracco di navi, compresa la zona di ancoraggio all'interno della giurisdizione del porto ».

L'articolo 2, al comma 1, equipara i Rap pescati in mare ai rifiuti prodotti dalle navi, in linea con le definizioni recate dalla nuova direttiva 2019/883/UE sugli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi (che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE) che dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 28 giugno 2021. In base a tali definizioni, infatti, i rifiuti accidentalmente pescati sono inclusi tra i rifiuti delle navi.

Il comma 2 prevede, per il comandante della nave che approda in un porto, l'obbligo di conferimento dei RAP pescati in mare all'impianto portuale di raccolta di cui all'articolo 4 del D.Lgs. 182/2003 (di recepimento della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico).

Nel caso di ormeggio di un'imbarcazione presso aree non ricadenti nella competenza territoriale di un'Autorità di sistema portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, i comuni territorialmente competenti, nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani e assimilati, dispongono, ai sensi dell'articolo 198 del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che i rifiuti di cui al comma 1 siano conferiti ad apposite strutture di raccolta, anche temporanee, allestite in prossimità degli ormeggi.

Il comma 2-*bis* prevede inoltre che il comandante della nave che approda in un piccolo porto non commerciale, che è caratterizzato soltanto da un traffico sporadico o scarso di imbarcazioni da diporto, conferisce i rifiuti presso gli impianti portuali di raccolta integrati nel sistema di gestione dei rifiuti comunale.

In base al comma 3, il conferimento dei RAP all'impianto portuale di raccolta è gratuito per il conferente (ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del D.Lgs. 182/2003) e si configura come deposito temporaneo (ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera *bb*), del D.Lgs. 152/2006) alle condizioni ivi previste.

Il comma 3-*bis* introduce nel comma 2 dell'articolo 184 dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera: « *f-bis* ) i rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune ».

Il comma 4 dispone che, al fine di distribuire sull'intera collettività nazionale gli oneri di cui al presente articolo, i costi di gestione dei RAP sono coperti con una specifica componente che si aggiunge alla tassa o tariffa sui rifiuti, la cui definizione è demandata all'ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente), dal successivo comma 5.

Il comma 6 demanda ad un apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge, l'individuazione di misure premiali nei confronti dei comandanti dei pescherecci soggetti al rispetto degli obblighi di conferimento disposti dall'articolo 2.

L'articolo 3 detta disposizioni sullo svolgimento di campagne di pulizia del mare finalizzate alla raccolta volontaria di rifiuti che si trovano nel mare.



Il comma 1, in particolare, dispone che tali campagne di pulizia del mare possono essere organizzate su iniziativa dell'autorità competente (vale a dire del Comune, in virtù della definizione recata dalla lettera e) dell'articolo 1) o su istanza presentata all'autorità competente dal soggetto promotore della campagna, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge.

Il comma 2 disciplina in via transitoria, nelle more dell'adozione del decreto attuativo in questione, la campagna di pulizia del mare.

Il comma 3 individua i soggetti che possono partecipare alle campagne di pulizia del mare: gli enti gestori delle aree protette, le associazioni ambientaliste, le associazioni dei pescatori, le cooperative ed imprese di pesca, nonché loro consorzi, le associazioni di pescatori sportivi e ricreativi, le associazioni sportive dei subacquei e dei diportisti, i centri diving, le associazioni di promozione sociale nonché i gestori degli stabilimenti balneari. Sono altresì soggetti promotori gli enti del Terzo Settore nonché, fino alla completa operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ONLUS, fondazioni ed associazioni con finalità di promozione, tutela e salvaguardia dei beni naturali ed ambientali e gli altri soggetti individuati dall'autorità competente. Gli enti gestori delle aree marine protette possono altresì realizzare, anche di concerto con gli organismi rappresentativi degli imprenditori ittici, specifiche forme di comunicazione pubblica sul tema, nonché apposite sessioni di educazione ambientale.

Il comma 4 prevede che ai RVR durante le campagne di pulizia del mare si applicano le norme dettate per i RAP dall'articolo 2. Di conseguenza, anche per i RVR vige l'obbligo di conferimento gratuito all'impianto portuale di raccolta.

L'articolo 4, in materia di promozione dell'economia circolare, al fine di promuovere il riciclaggio della plastica e di ma-

teriali non compatibili con l'ecosistema marino e delle acque interne, nel rispetto dei criteri di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevede che, con decreto, adottato entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisce i criteri e le modalità con cui i rifiuti accidentalmente pescati e i rifiuti volontariamente raccolti cessano di essere qualificati come rifiuti, ai sensi dell'articolo 184-ter del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

L'articolo 5 prevede che, per il conseguimento delle finalità del disegno di legge in esame, nonché delle strategie per l'ambiente marino di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 ottobre 2017 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 23 novembre 2017, e degli obiettivi contenuti nell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, possono essere effettuate campagne di sensibilizzazione, demandando la definizione delle loro modalità di effettuazione ad un decreto adottato dal Ministro dell'ambiente sentiti il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L'articolo 6 prevede, al comma 1, il rilascio agli imprenditori ittici che, nell'esercizio delle proprie attività, utilizzano materiali di ridotto impatto ambientale, partecipano a campagne di pulizia del mare o conferiscono i RAP, di un riconoscimento ambientale attestante l'impegno per il rispetto dell'ambiente marino e la sostenibilità dell'attività di pesca da essi svolta.

Il comma 2 demanda la disciplina delle procedure, delle modalità e delle condizioni per il rilascio della certificazione ad un regolamento ministeriale adottato, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, dal Ministro

dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo.

Il comma 3 prevede l'emanazione di un ulteriore regolamento ministeriale, adottato dal Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, per la disciplina delle procedure, delle modalità e delle condizioni per l'attribuzione del riconoscimento di cui al comma 1 anche ai fini dei programmi di etichettatura ecologica di cui all'articolo 18, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 4 del 2012.

L'articolo 6-*bis* prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmetta alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'attuazione della presente legge.

In conclusione, invita i colleghi a fargli pervenire eventuali osservazioni delle quali terrà conto nel predisporre la proposta di parere.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

**La seduta termina alle 14.35.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 9 ottobre 2019. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.*

**La seduta comincia alle 14.35.**

**Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura.**

**C. 982 Gallinella e abb.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 luglio 2019.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che i gruppi M5S, PD e Italia Viva hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta del 9 luglio scorso il relatore, onorevole Cadeddu, ha presentato una proposta di nuovo testo della proposta di legge C. 982, sul quale ha poi avuto luogo il dibattito.

Luciano CADEDDU (M5S), *relatore*, fa presente di aver elaborato un ulteriore nuovo testo della proposta di legge C. 982 che, oltre ad apportare talune correzioni alla formulazione di alcuni articoli, reca, all'articolo 22, disposizioni di semplificazione in materia di controllo della fauna selvatica, tema sul quale erano emerse visioni divergenti nel corso delle audizioni.

Si sofferma, quindi, sull'articolo 22 che modifica l'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, inserendovi il comma 2-*bis*, in base al quale: « I piani di abbattimento di cui al comma 2 possono essere attuati anche tramite l'utilizzo degli Ausiliari per il controllo faunistico, sotto il coordinamento della Polizia Provinciale o dei carabinieri Forestali o degli uffici regionali competenti in materia. Tali Ausiliari possono essere assunti a tempo determinato e ad ogni modo per una durata non inferiore ad un anno, dalle regioni interessate con provvedimento del relativo Presidente. Il contingente degli Ausiliari per il controllo faunistico sono è stabilito annualmente dalle regioni interessate e sono selezionati tramite concorso per avviso pubblico secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Detto decreto contiene anche le norme sanzionatorie per le infrazioni alle regole in esso disposte. Gli Ausiliari vincitori del con-

corso frequentano uno specifico corso obbligatorio di formazione e di addestramento erogato dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), al termine del quale ottengono il conferimento del titolo di Ausiliario ai sensi del primo periodo e procedono a munirsi, ove necessario, di licenza per l'esercizio venatorio. Per l'esercizio delle funzioni ad essi attribuite, agli Ausiliari di cui al precedente periodo è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di pubblica sicurezza. In caso di necessità in capo a specifiche Regioni che non possono dotarsi degli Ausiliari per il controllo faunistico, queste ultime, con oneri a proprio carico, possono attivare le procedure del comando di cui all'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni, chiedendo la mobilità dei Volontari delle Regioni che ne danno la disponibilità. Con intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può utilizzare gli Ausiliari di cui al presente comma per l'attuazione dei piani di azione diretti all'eradicazione della fauna alloctona e con oneri a carico del predetto Ministero » (*vedi allegato 2*).

Filippo GALLINELLA, *presidente*, intervenendo in qualità di primo firmatario della proposta di legge in esame, ricorda che la stessa è stata sottoscritta da tutti i gruppi e che, terminato il ciclo di audizioni, il relatore aveva elaborato un nuovo testo dal quale erano state espunte le disposizioni sulle quali erano emerse criticità, tra le quali vi era l'articolo 31 sul controllo della fauna selvatica.

Ritiene che l'articolo 22 rappresenti una soluzione di compromesso tra le diverse posizioni emerse sul tema della gestione della fauna selvatica, sulla quale auspica che i gruppi convergano, considerata l'estrema urgenza di intervenire a sostegno degli agricoltori da essa danneggiati.

Guglielmo GOLINELLI (LEGA) considera irricevibile la formulazione dell'articolo 22, in quanto reca una disciplina concretamente inattuabile per l'impossibilità in cui versano i comuni e le regioni, stante l'assoluta carenza di risorse finanziarie a loro disposizione, di procedere alle assunzioni degli ausiliari ai quali, con l'articolo proposto, si intenderebbe attribuire le funzioni legate al controllo faunistico.

Sottolineata l'urgenza di trovare una soluzione all'emergenza derivante dai danni da fauna selvatica, che affligge ormai da tempo numerose aree del Paese, reputa incomprensibile la scelta del relatore di non aver mantenuto la soluzione normativa recata dall'articolo 31 del testo originario del provvedimento, sulla quale i rappresentanti della Conferenza delle regioni, delle associazioni agricole e del mondo produttivo ascoltati in audizione avevano espresso una valutazione favorevole, e di aver proposto una soluzione di difficile, se non impossibile, attuazione. Si domanda, quindi, quali siano le forze che si oppongono ad una modifica sostanziale dell'articolo 19 della legge n. 157 del 1992, nonostante la volontà unanime delle forze politiche presenti in Parlamento vada in quella direzione.

Maria Cristina CARETTA (FDI) evidenzia che la disciplina recata dall'articolo 31 del testo originario della proposta di legge delineava una risposta concreta al gravissimo problema dei danni derivanti dalla fauna selvatica, in ordine alla quale l'ISPRA e i rappresentanti delle associazioni di categoria avevano espresso una valutazione favorevole. Reputa pertanto incomprensibile che su tale aspetto si sia voluto stravolgere il testo, prevedendo l'assunzione di ausiliari, che dovranno peraltro essere formati, in luogo dell'utilizzo di personale già addestrato che svolge già funzioni legate al controllo della fauna selvatica a titolo volontario.

Dopo aver ricordato che a causa della mancata gestione degli ungulati nel 2017 si sono verificati 14 decessi, e che altrettanti se ne sono verificati nel 2018, evidenzia



l'assoluta necessità per la Commissione di affrontare con serietà il problema, senza ulteriori perdite di tempo. Evidenzia, inoltre, l'esigenza che i piani di monitoraggio di talune specie, come il cormorano, siano condotti nelle valli del Veneto o in Sardegna dove tale specie è particolarmente diffusa e ha arrecato ingenti danni.

Ritiene, invece, di essere di fronte ad una « marchetta » e preannuncia che, ove venisse mantenuta l'attuale formulazione dell'articolo 22, ritirerà la propria firma dalla proposta di legge in esame. Annuncia, infine, di aver presentato una proposta di legge in materia di controllo della fauna selvatica.

Marzio LIUNI (LEGA) ritiene che l'articolo 22, che considera un « obbrobrio », sia stato scritto senza avere la minima cognizione del problema del controllo della fauna selvatica e dei sistemi che già funzionano, come nel caso dei piani di contenimento degli ungulati che erano gestiti dalle provincie, che prevedono l'impiego di cacciatori, abilitati a svolgere determinate attività — peraltro a titolo gratuito — sotto la sorveglianza, vigilanza e direzione della polizia provinciale.

Evidenzia inoltre che la disciplina contenuta nell'articolo 22 non tiene minimamente conto della necessità di intervenire tempestivamente, considerato i tempi necessari all'espletamento dei bandi di concorso e alla successiva attività di formazione degli ausiliari.

Ritiene che se non vi sarà un radicale ripensamento sul testo dell'articolo 22, ne risentirà anche il clima sereno che finora ha contraddistinto i lavori della Commissione.

Susanna CENNI (PD) richiamando anche la sua precedente di esperienza di assessore alla caccia, reputa necessario approfondire i contenuti dell'articolo 22, che a suo avviso può essere migliorato, tenendo conto anche del contributo fornito dai diversi soggetti auditi.

Invita pertanto i colleghi intervenuti a continuare a lavorare in un clima di proficua collaborazione con l'obiettivo di

dare risposte concrete ed efficaci agli agricoltori sulla questione dei danni arrecati dalla fauna selvatica, rispetto alla quale non reputa che il Tavolo di lavoro a tale scopo istituito abbia portato a grandi risultati negli ultimi quattordici mesi.

Chiara GAGNARLI (M5S) ringrazia il relatore per aver compiuto lo sforzo di trovare una soluzione di compromesso al gravissimo problema della gestione della fauna selvatica che affligge gli agricoltori di numerose regioni, nell'ottica di superare la situazione di stallo che si era determinata su un aspetto del testo molto critico e complesso.

Sottolineato che la proposta di legge in esame contiene numerose disposizioni di semplificazione del settore agricolo, che sono condivise dai gruppi, rivolge ai colleghi l'invito a individuare, all'esito di ulteriori approfondimenti, una formulazione sulla quale tutti i gruppi possano convergere.

Maria Chiara GADDA (IV) dopo aver ringraziato anch'ella il relatore per il lavoro svolto, ritiene che tutti i gruppi debbano continuare a lavorare nella direzione di individuare una soluzione efficace ad un problema che riguarda gran parte del territorio nazionale e che è stato oggetto già di numerosi atti d'iniziativa parlamentare.

Maria SPENA (FI) ritiene che le misure contenute nell'articolo 22 siano del tutto inefficaci di fronte al grave problema dei danni arrecati agli agricoltori dalla fauna selvatica. Si sofferma poi, in particolare, sul problema della presenza dei cinghiali nella città di Roma, sottolineando come non si tratti soltanto di una questione di mancanza di decoro urbano, ma di assenza di sicurezza dei cittadini. Constatata l'inadeguatezza della sindaca Raggi ad affrontare anche tale problema, ritiene che la Commissione Agricoltura della Camera abbia il dovere di dare almeno un segnale di attenzione ai cittadini.

Lorenzo VIVIANI (LEGA) preannuncia che se nel testo della proposta di legge

sarà mantenuta l'attuale formulazione dell'articolo 22, il gruppo Lega ritirerà le sottoscrizioni dei propri componenti dal provvedimento in esame.

Luca DE CARLO (FDI) ritenuto che l'obiettivo del legislatore deve essere quello di approvare leggi che prevedano misure utili a risolvere determinate problematiche, e non quello di trovare soluzioni di compromesso a ribasso, auspica che in relazione all'esame della proposta di legge in esame permangano le condizioni che finora hanno consentito di svolgere un lavoro condiviso. Ritiene che la disciplina recata dall'articolo 22 dell'ulteriore nuovo testo elaborato dal relatore non tenga conto delle istanze provenienti dai territori che pagano le pesanti conseguenze della mancata gestione della fauna selvatica e dichiara pertanto che non può essere condivisa dal suo gruppo.

Maria Chiara GADDA (IV) avanza la proposta di espungere dall'ulteriore nuovo testo elaborato dal relatore l'articolo 22, in attesa di individuare una formulazione condivisa dai gruppi.

Marzio LIUNI (LEGA) non condivide la soluzione prospettata dalla collega Gadda perché la ritiene un modo di eludere il problema. Reputa, invece, che tutti i gruppi debbano collaborare per trovare una soluzione condivisa attraverso una mediazione che deve avvenire nella sede della Commissione Agricoltura e non altrove.

Monica CIABURRO (FDI) associandosi alle considerazioni svolte dai colleghi del suo gruppo, reputa inaccettabile il contenuto dell'articolo 22. Ritiene che, al pari della *Xylella fastidiosa* e della cimice asiatica, il problema dei danni arrecati dalla fauna selvatica vada affrontato con serietà e pragmatismo, abbandonando qualsiasi approccio ideologico, con l'obiettivo di predisporre misure adeguate e di immediata applicazione. Ritiene, al contrario, che la soluzione prospettata nell'ulteriore nuovo testo predisposto dall'onorevole Ca-

deddu sia una « marchetta », dal momento che, in maniera del tutto incomprensibile, non si è presa in considerazione l'idea di adottare la soluzione già sperimentata a livello regionale di impiegare di personale volontario già formato da affiancare alla polizia provinciale, che consentirebbe, peraltro, di raggiungere il massimo risultato con il minimo sforzo finanziario.

Silvia BENEDETTI (MISTO-C10VM) sottolinea che uno degli aspetti problematici legati al tema in discussione è la mancanza di censimenti aggiornati, come nel Veneto, delle popolazioni delle specie selvatiche, che facciano riferimento al totale della popolazione alla classe di età, sulla base dei quali dovrebbe essere effettuati i piani di abbattimento per garantire che siano efficaci.

Evidenzia, inoltre, in via generale, l'importanza di basare la gestione faunistica sulla biologia delle popolazioni che è una scienza e come tale va affrontata.

Guglielmo GOLINELLI (LEGA), evidenziato come sia di estrema attualità il problema della peste suina, che è in agguato, ribadisce la necessità di seri piani di controllo del cinghiale per prevenirla.

In relazione a quanto rilevato dalla collega Benedetti, osserva che il grande problema della gestione della fauna selvatica è legato a degli animali alloctoni, come la nutria, rispetto ai quali sono stati predisposti dei piani di eradicazione, non semplicemente di controllo.

Marzio LIUNI (LEGA) osserva che, contrariamente a quanto affermato dalla collega Benedetti, i censimenti vengono fatti regolarmente.

Silvia BENEDETTI (MISTO-C10VM) rispondendo al collega Golinelli, precisa di non aver inteso far riferimento alle nutrie, in quanto tali specie hanno un diverso tipo di gestione, bensì ai cinghiali, che sono l'emblema della problematica che collega la fauna selvatica con l'agricoltura. Ribadisce, quindi, che possedere i dati storici è essenziale per risolvere il problema.

Maria Cristina CARETTA (FDI) in risposta a quanto affermato dalla collega Benedetti, osserva che il Veneto è stata una delle prime regioni a ricevere il parere favorevole dell'ISPRA per l'eradicazione del cinghiale; che i censimenti in tale regione vengono fatti con grande serietà e che i piani di abbattimento sono predisposti tenendo conto dei censimenti e accompagnati per prelevare i capi indicati nei censimenti.

Luciano CADEDDU (M5S), *relatore*, ritiene che sia infondato il rischio – paventato da alcuni colleghi intervenuti nella discussione – che, per effetto della disciplina contenuta nell'articolo 22, qualcuno si improvvisi a fare gestione della fauna selvatica, pur non avendo dimestichezza con le armi e un'adeguata conoscenza del territorio. Sottolinea, invece, che la soluzione da lui proposta è un compromesso tra le diverse posizioni emerse sul tema nel corso delle audizioni.

Manifesta la sua disponibilità, se vi è la volontà politica, a svolgere un ampio confronto con i gruppi con l'obiettivo di migliorare il testo e di pervenire, anche sul tema oggetto di dibattito, ad una soluzione condivisa.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, alla luce del dibattito svolto, intervenendo anche in qualità di primo firmatario della proposta di legge C. 982, ricorda che sulla questione della gestione della fauna selvatica sono emerse due posizioni antitetiche – una facente capo al Ministero dell'ambiente, l'altra alla Conferenza delle regioni – rispetto alla quale l'attuale articolo 22 rappresentava una soluzione frutto di mediazione. Invita quindi tutti il relatore e tutti i commissari a continuare il lavoro finora svolto, anche in una sede informale, con l'obiettivo di addivenire a una soluzione condivisa che possa fornire risposte concrete alle tante preoccupazioni e alle richieste dei diversi soggetti coinvolti.

Osserva peraltro che i piani di abbattimento costituiscono l'ultima *ratio*, dopo lo svolgimento di tutte le attività di prevenzione, ai quali, tuttavia, occorre fare

ricorso in situazioni di emergenza, come quella attualmente in corso in varie aree del Paese.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.10.**

#### RISOLUZIONI

*Mercoledì 9 ottobre 2019. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.*

**La seduta comincia alle 15.10.**

**7-00168 Marzana: Iniziative a sostegno del settore agricolo nazionale.**

*(Seguito discussione e rinvio).*

**7-00237 Gadda: Iniziative a sostegno del settore agricolo nazionale.**

*(Discussione e rinvio).*

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che i gruppi M5S, PD e Italia Viva hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che, nella seduta del 13 marzo scorso l'onorevole Parentela, in qualità di cofirmatario, ha illustrato la risoluzione Marzana 7-00168.

Avverte che è stata presentata la risoluzione 7-00237 Gadda, che, vertendo sul medesimo argomento, propone sia trattata congiuntamente alla risoluzione Marzana.

*(La Commissione concorda).*

Filippo GALLINELLA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

**Sui lavori della Commissione.**

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che, su sollecitazione di alcuni gruppi parlamentari, il termine di presentazione di proposte emendative alla proposta di legge C. 1682 Brunetta, recante disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana, già fissato per le ore 16 della giornata di domani, è posticipato alle ore 16 di lunedì 14 ottobre prossimo.

**La seduta termina alle 15.15.**

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Mercoledì 9 ottobre 2019.*

**Nell'ambito della discussione delle risoluzioni 7-00168 Marzana e 7-00237 Gadda, concernenti iniziative a sostegno del settore agricolo nazionale.**

**Audizione di rappresentanti del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.15 alle 15.40.

**Audizione di rappresentanti dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.40 alle 16.10.

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

**ERRATA CORRIGE**

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* dell'8 ottobre 2019:

a pagina 159, prima colonna, alla quarta riga, eliminare le seguenti parole: « nel 2016 »;

a pagina 160, prima colonna, alla trentatreesima riga, sostituire la parola: « ululati » con la seguente: « ungulati ».

## ALLEGATO 1

**Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019.  
Doc. LVII, n. 2-bis, Annesso e Allegati.**

**PARERE DELLA RELATRICE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione (Agricoltura),

esaminata, per le parti di competenza, la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019 (Doc. LVII, n. 2-bis, Annesso e Allegati);

premessi che:

la Nota provvede ad aggiornare le previsioni economiche e di finanza pubblica rispetto a quelle contenute nel Documento di economia e finanza 2019, alla luce delle informazioni disponibili sull'andamento del quadro macroeconomico, fornendo l'aggiornamento degli obiettivi programmatici, lo stato di attuazione delle azioni già avviate, nonché introducendo le osservazioni e le eventuali modifiche e integrazioni in risposta alle Raccomandazioni specifiche per l'Italia adottate dal Consiglio Europeo;

le previsioni macroeconomiche contenute nel documento in esame presentano una revisione al ribasso delle stime sull'andamento dell'economia italiana per l'anno in corso e per il triennio successivo rispetto alle previsioni formulate nel DEF di aprile, in considerazione del permanere di una sostanziale debolezza degli indicatori congiunturali per la seconda parte dell'anno;

alla luce del mutato contesto internazionale e dei più recenti indicatori congiunturali, la Nota rivede la previsione tendenziale di crescita del PIL, rispetto al quadro programmatico definito nel DEF 2019, allo 0,1 per cento nel 2019, allo 0,4 per cento nel 2020, allo 0,8 per cento nel 2021 e all'1,0 nel biennio 2020-2021;

nello scenario programmatico, la crescita del PIL reale è prevista pari allo 0,6 per cento nel 2020, che salirebbe all'1 per cento nel 2021 e nel 2022;

in tale quadro macroeconomico, la manovra di finanza pubblica per il 2020 comprenderà la disattivazione dell'aumento dell'IVA, il finanziamento delle politiche invariate e il rinnovo di altre politiche in scadenza, oltre che specifiche misure dirette a stimolare la crescita, tra le quali, la riduzione del cuneo fiscale sul lavoro, il rilancio degli investimenti pubblici, l'aumento delle risorse per istruzione e la ricerca scientifica e tecnologica, il sostegno e il rafforzamento del sistema sanitario universale;

rilevato che:

per quanto concerne il settore agricolo, la Nota fa riferimento alla necessità di svolgere politiche rivolte alla filiera agricola e alimentare, alla promozione della ricerca in agricoltura, anche al fine di migliorare la sostenibilità ambientale del settore e aumentare la resa delle colture tradizionali, alla semplificazione del rapporto tra istituzioni e imprese e al contrasto al lavoro nero e al caporalato. Particolare attenzione è, inoltre, dedicata alla tutela della biodiversità e del paesaggio, valorizzando il ruolo attivo che il settore primario può svolgere nello sviluppo dell'economia circolare e nel contrasto ai cambiamenti climatici;

tra gli obiettivi ritenuti prioritari dal Governo nel contesto delle politiche agricole figurano altresì il potenziamento degli investimenti e delle risorse per le



infrastrutture irrigue e per la prevenzione del dissesto idrogeologico, a partire dalle aree rurali. Sono, inoltre, previste misure dirette all'incentivazione dell'agricoltura di precisione e allo sviluppo dell'agricoltura biologica, anche attraverso una maggiore diffusione delle mense scolastiche biologiche certificate;

considerato che:

in linea con il Green Deal europeo annunciato dalla prossima Commissione europea (2019-2024), il Governo intende lanciare un piano pluriennale di investimenti pubblici e privati (Green New Deal), nonché una serie di politiche di supporto basate sulle esigenze territoriali del Paese;

nell'ambito di tale strategia, saranno posti al centro dell'attenzione il miglioramento dei parametri e dei livelli di inquinamento ambientali, il progressivo ricorso alle fonti rinnovabili, la protezione della biodiversità e dei mari, il contrasto ai cambiamenti climatici ed il miglioramento della qualità dell'aria;

l'agricoltura dovrà, pertanto, essere uno dei cardini del *Green New Deal*, quale settore particolarmente esposto alle conseguenze dei cambiamenti climatici. In tale contesto, il settore agricolo dovrà essere sostenuto con pratiche e investimenti utili al contrasto dei mutamenti e delle emissioni nocive per l'ambiente;

valutato che:

tra le misure a sostegno della competitività del sistema Paese, la NADEF considera prioritarie quelle a sostegno dell'*export*, considerando il contributo netto positivo che fornisce il commercio con l'estero alla crescita del Paese in un periodo di sostanziale stagnazione economica;

in questo ambito, a potenziamento delle filiere del *Made in Italy*, si intende rafforzare, nel settore agroalimentare, l'etichettatura d'origine dei prodotti attraverso un lavoro costante in sede europea e nazionale;

particolare attenzione dovrà essere dedicata nei prossimi mesi al settore della pesca, in forte difficoltà a causa della riduzione delle risorse alieutiche e alla necessità di provvedere ad una ristrutturazione del comparto maggiormente sostenibile dal punto di vista sociale, ambientale e economico;

apprezzato che la Nota indica, tra i provvedimenti che il Governo considera collegati alla manovra economica, il disegno di legge in materia di sostegno all'agricoltura,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

si valuti l'opportunità di attivarsi a tutela dei prodotti italiani che potrebbero essere colpiti dall'aumento dei dazi sul mercato statunitense, con riferimento, in particolare, al parmigiano reggiano, al grana padano e al pecorino romano, aumentando il tetto del Fondo europeo anticrisi o istituendo, in alternativa, un nuovo Fondo dotato delle necessarie risorse finanziarie;

si consideri, nell'ambito della riforma della politica agricola comune, l'importanza di mantenere le stesse risorse finanziarie fino ad oggi assicurate al comparto agricolo, contrastando la riduzione prospettata dei fondi destinati alle politiche per lo sviluppo rurale;

si valuti l'opportunità di meglio definire in ambito europeo i limiti di utilizzazione per la ricerca in campo agricolo del *genome editing*, al fine di poter dar corso senza incertezze giuridiche di sorta al Piano della ricerca straordinario del Consiglio per la ricerca in agricoltura;

in considerazione della particolarità del settore, esposto alle oscillazioni dei prezzi sui mercati internazionale e condizionato da eventi climatici non prevedibili e non programmabili e alla situazione di crisi produttiva di alcuni comparti, si

valuti l'opportunità che nella prossima legge di bilancio vengano mantenute a favore del settore primario le stesse risorse, evitando tagli o riduzioni di sussidi che potrebbero rientrare tra quelli dannosi per l'ambiente;

in particolare, si consideri di non aumentare l'accisa sul gasolio utilizzata in agricoltura e nella pesca, provvedendo, semmai, ad incentivare, anche attraverso il Fondo istituito presso l'INAIL nel 2016, nei limiti delle risorse finanziarie ancora disponibili, il rinnovo della strumentazione con l'acquisto di macchinari e di imbarcazioni dotati di tecnologie a minor impatto ambientale;

si valuti l'importanza di promuovere, sia in sede europea che in sede nazionale, un programma di ricambio generazionale nel settore agricolo, prevedendo misure di facilitazione per l'acquisto di terreni e incentivando, altresì, ogni forma di utilizzazione agraria del suolo, con particolare riferimento ai terreni abbandonati e alle politiche di rigenerazione urbana;

si consideri l'importanza del comparto primario nella realizzazione di un progetto di conversione ambientale dell'intera economia produttiva del Paese, inserendo il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tra i soggetti istituzionali chiamati a definire, insieme al Ministero dell'ambiente, il piano di investimenti pubblici e privati che si intende avviare con la prossima legge di bilancio;

si prenda in considerazione l'opportunità di introdurre strumenti volti a sta-

bilizzare il sostegno al reddito dei pescatori, compresi coloro che operano nelle acque interne, provvedendo, nella prossima legge di bilancio, a finanziare strumenti di integrazione salariale che possano sostenere il lavoro a bordo delle imbarcazioni da pesca;

si valuti, in merito alla lotta al lavoro nero e al contrasto al caporalato, l'opportunità di prevedere apposite risorse finanziarie per rendere operative le funzioni di politica attiva del lavoro attribuite alla Rete agricola di qualità, tra le quali rientrano l'organizzazione e la gestione dei flussi di manodopera stagionale, l'assistenza ai lavoratori stranieri immigrati, nonché, attraverso le sezioni territoriali della stessa Rete agricola, l'organizzazione del trasporto dei lavoratori fino al luogo di lavoro;

si consideri, altresì, la necessità di predisporre una normativa specifica per le imprese agricole che intendono avvalersi di alcuni degli incentivi previsti da « Industria 4.0 », considerando il particolare regime di tassazione a cui sono le stesse soggette;

si valuti, infine, la necessità di predisporre campagne di informazione per accrescere la conoscenza dei principi che presiedono ad una corretta alimentazione e configurare iniziative, anche in ambito scolastico, che stimolino la conoscenza del patrimonio enogastronomico del Paese e delle tecniche di lavorazione e preparazione dei prodotti.

## ALLEGATO 2

**Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura. C. 982 Gallinella e abb.**

**ULTERIORE NUOVO TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE C. 982  
GALLINELLA ELABORATO DAL RELATORE**

## CAPO I

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA  
DI AGRICOLTURA

## Art. 1.

*(Interventi per la tutela del reddito agricolo e per la trasparenza delle relazioni contrattuali)*

1. I contratti, aventi ad oggetto la cessione di prodotti agricoli di cui all'articolo 168, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, stipulati in ambito nazionale obbligatoriamente in forma scritta, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, devono avere durata non inferiore a dodici mesi, salva rinuncia espressa formulata per scritto da parte dell'agricoltore cedente. Ai contratti di cui al presente comma si applicano le disposizioni del citato articolo 168 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

2. Ai fini della verifica della sussistenza delle condotte di cui all'articolo 62, comma 2, del decreto-legge n. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sulla base della metodologia approvata dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo,

rileva e pubblica mensilmente i costi medi di produzione dei prodotti agricoli che sono oggetto dei contratti di cui al comma 1 del presente articolo. Per l'esecuzione delle predette attività l'Istituto utilizza le risorse proprie di cui all'articolo 1, comma 663, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

3. Le organizzazioni professionali e le associazioni di categoria delle filiere agricole, ippiche e della pesca maggiormente rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 novembre 2011, n. 180 possono agire in giudizio per l'inserzione di diritto degli elementi obbligatori di cui al comma 1 del presente articolo nei contratti di cessione di prodotti agricoli.

## Art. 2.

*(Efficacia dell'accertamento della qualifica di imprenditore agricolo professionale)*

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « L'accertamento eseguito da una regione ha efficacia in tutto il territorio nazionale ».

## Art. 3.

*(Periodo vendemmiale)*

1. All'articolo 10, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, le parole: « 1° agosto » sono sostituite dalle seguenti: « 15 luglio ».

## Art. 4.

*(Semplificazione in materia di cooperative agricole)*

1. All'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. Il socio della cooperativa agricola può contribuire al raggiungimento degli scopi sociali prestando attività lavorativa nella cooperativa mediante l'utilizzazione della propria copertura previdenziale di lavoratore autonomo agricolo, senza necessità che sia instaurato con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro ».

## Art. 5.

*(Semplificazione in materia di prevenzione degli incendi nelle strutture agrituristiche)*

1. La disposizione del punto 8.2.1 della regola tecnica allegata al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 1994, si applica anche alle attività ricettive disciplinate dal titolo III della medesima regola tecnica che utilizzino singole unità abitative.

## Art. 6.

*(Trasparenza dell'origine dei prodotti agroalimentari somministrati negli esercizi agrituristici)*

1. Per i prodotti agricoli ed agroalimentari, nonché per gli alimenti o per i loro ingrediente primario, somministrati nell'esercizio delle attività agrituristiche di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, è fatto obbligo che ne sia assicurata l'evidenza dell'indicazione del luogo di produzione, espressa con modalità idonee a rendere chiare e facilmente leggibili o acquisibili da parte del consumatore le informazioni fornite.

2. Per la violazione dell'obbligo previsto dal comma 1 del presente articolo si

applicano le sanzioni di cui all'articolo 4, comma 10, della legge 3 febbraio 2011, n. 4.

## Art. 7.

*(Disposizione per la tutela delle microimprese)*

1. All'articolo 2, comma 2, alinea, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le parole: « ed agli utenti » sono sostituite dalle seguenti: « , agli utenti e alle microimprese ».

## Art. 8.

*(Semplificazione in materia di cessione di prodotti agroalimentari)*

1. All'articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo le parole: « ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale » sono inserite le seguenti: « o con il piccolo imprenditore definito ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile ».

## Art. 9.

*(Disposizioni in materia di documentazione antimafia)*

1. All'articolo 83 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera e) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

« e) per i provvedimenti gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera l'importo di 150.000 euro »;

b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

« 3-bis. La documentazione di cui al comma 1 è sempre acquisita nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali. Al relativo adempimento provvede direttamente l'ente concedente ».

#### Art. 10.

*(Esclusione dei grassi di origine suina dal contributo al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti)*

1. All'articolo 10, comma 3, della legge 28 luglio 2016, n. 154, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« e-bis) grassi animali di origine suina ».

#### Art. 11.

*(Semplificazione in materia di pagamenti di contributi)*

1. Gli imprenditori agricoli, definiti ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modificazioni, non sono tenuti al pagamento del contributo di cui all'articolo 23, primo comma, del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per l'esercizio delle attività dirette alla manipolazione, conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli, di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, stimati in 5 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

## CAPO II

### SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI FISCALITÀ AGRICOLA

#### Art. 12.

*(Credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive)*

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è concesso anche per i periodi d'imposta successivi al 2018, a condizione che sia effettuato almeno uno degli interventi previsti dalle disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 1.

#### Art. 13.

*(Semplificazione in materia di fatturazione)*

1. Al comma 11 dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: « ultimo periodo, » sono soppresse.

#### Art. 14.

*(Semplificazione in materia di corresponsione annuale del diritto alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)*

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è inserito il seguente:

« 4-bis. Le camere di commercio hanno facoltà di diminuire la misura del diritto annuale dovuto dagli imprenditori agricoli, dai coltivatori diretti e dalle società semplici agricole iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese, anche distinguendo per classi di fatturato, fino all'esenzione ».

#### Art. 15.

*(Semplificazione in materia di donazioni e patti di famiglia)*

1. Dopo il comma 3-ter dell'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è inserito il seguente:

« 3-ter.1. Il comma 3 non si applica ai trasferimenti di immobili a titolo gratuito,



alle donazioni e ai contratti di cui all'articolo 768-*bis* del codice civile ».

### CAPO III

#### SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CONTROLLI IN AGRICOLTURA

##### Art. 16.

*(Semplificazioni in materia di controlli)*

1. All'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* ai commi 1 e 2, dopo le parole: « imprese agricole », ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: « e agroalimentari »;

*b)* al comma 3, primo periodo, la parola: « sola » è soppressa;

*c)* alla rubrica, dopo le parole: « imprese agricole » sono inserite le seguenti: « e agroalimentari ».

### CAPO IV

#### SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI E DI ACCESSO A FONDI AGRICOLI

##### Art. 17.

*(Razionalizzazione delle procedure per l'affitto di terreni pubblici ad uso agricolo)*

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al comma 1, le parole da: « anche ai terreni » fino a: « patrimonio indisponibile » sono sostituite dalle seguenti: « ai terreni di qualsiasi natura »;

*b)* al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Qualora il terreno og-

getto di concessione o di contratto di affitto sia gravato da uso civico, costituisce causa di risoluzione di diritto del rapporto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, la violazione del divieto di subaffitto o, comunque, di subconcessione ».

##### Art. 18.

*(Semplificazioni in materia di accessi ai fondi rustici)*

1. Nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 13 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, iscritti alla relativa gestione previdenziale, che per l'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile utilizzano una pluralità di accessi stradali ai sensi dell'articolo 22 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono esonerati dal pagamento del canone di concessione all'ente proprietario della strada per l'accesso stradale più prossimo al fabbricato rurale adibito ad abitazione o al fondo rustico ove è ubicato il centro aziendale.

2. Per gli ulteriori accessi stradali utilizzati dai soggetti indicati nel comma 1 per i quali non trova applicazione l'esonero ivi disposto, il canone concessorio è ridotto a un quinto di quello determinato ai sensi dell'articolo 27 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

### CAPO V

#### SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ZOOTECCNIA E GESTIONE DELLA FAUNA SELVATICA

##### Art. 19.

*(Raccolta dei dati in allevamento)*

1. Alla lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, le parole: « con articolazione territoriale che garantisca la raccolta dei dati in allevamento sull'intero territorio nazionale » sono soppresse.

## Art. 20.

*(Consulenza aziendale)*

1. Al comma 6 dell'articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, le parole: « , i quali non partecipano alla raccolta dei dati in allevamento di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « . I soggetti incaricati della raccolta dei dati in allevamento possono essere riconosciuti, ai sensi del medesimo articolo 1-ter del decreto-legge n. 91 del 2014, a condizione che il personale impiegato nell'attività di consulenza non partecipi alla fase operativa della raccolta dei dati ».

## Art. 21.

*(Semplificazione in materia di trasporto di animali con rimorchi non agricoli)*

1. All'articolo 56 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 4-bis. I rimorchi di cui al comma 2, lettera b), possono essere utilizzati anche per il trasporto di animali vivi, previa autorizzazione rilasciata dal servizio veterinario territorialmente competente ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, e dell'accordo sancito nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 20 marzo 2008, n. 114/Csr, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 21 maggio 2008 ».

## Art. 22.

*(Semplificazione in materia di controllo della fauna selvatica)*

All'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. I piani di abbattimento di cui al comma 2 possono essere attuati anche tra-

mite l'utilizzo degli Ausiliari per il controllo faunistico, sotto il coordinamento della Polizia Provinciale o dei carabinieri Forestali o degli uffici regionali competenti in materia. Detti Ausiliari possono essere assunti a tempo determinato e ad ogni modo per una durata non inferiore ad un anno, dalle regioni interessate con provvedimento del relativo Presidente. Il contingente degli Ausiliari per il controllo faunistico è stabilito annualmente dalle regioni interessate. Gli Ausiliari sono selezionati tramite concorso per avviso pubblico secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Detto decreto contiene anche le norme sanzionatorie per le infrazioni alle regole in esso disposte. Gli Ausiliari vincitori del concorso frequentano uno specifico corso obbligatorio di formazione e di addestramento erogato dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), al termine del quale ottengono il conferimento del titolo di Ausiliario ai sensi del primo periodo e procedono a munirsi, ove necessario, di licenza per l'esercizio venatorio. Per l'esercizio delle funzioni ad essi attribuite, agli Ausiliari di cui al precedente periodo è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di pubblica sicurezza. In caso di necessità in capo a specifiche Regioni che non possono dotarsi degli Ausiliari per il controllo faunistico, queste ultime, con oneri a proprio carico, possono attivare le procedure del comando di cui all'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni, chiedendo la mobilità dei Volontari delle Regioni che ne danno la disponibilità. Con intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può utilizzare gli Ausiliari di cui al presente comma per l'attuazione dei piani di azione diretti all'eradicazione della fauna alloctona e con oneri a carico del predetto Ministero ».